

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo, ha disciplinato agli art. 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, i tirocini formativi e di orientamento, i cui criteri e modalità di attuazione sono stati approvati con deliberazione della G.P. n. 1216 del 15 giugno 2012
- ai sensi del comma 3, dell'art. 4 bis della sopraccitata norma i tirocini sono regolati da una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante o associazioni dei datori di lavoro;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68/1999, di non aver fatto ricorso nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio a procedure di mobilità o effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o aver in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, ed inoltre di non avere o aver subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo, relativamente ai tirocini, nei ventiquattro mesi precedenti.

Si stipula la presente convenzione atta a regolare i rapporti tra, via, c.f., rappresentata da nato a ..., il in qualità di; d'ora in avanti denominato "soggetto promotore" e l'Azienda/Istituzione/Entecon sede legale in ... c.f. n., partita I.V.A., d'ora in poi per brevità denominata "soggetto ospitante", rappresentata da, nato a ..., il in qualità di

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19,(riportare la denominazione del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. soggetti in tirocinio formativo e di inserimento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore)

Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, predisposto per ciascun tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, e da un referente aziendale indicato dal soggetto ospitante.

Articolo 2 – Durata e limiti del tirocinio

La durata del tirocinio è coerente con il progetto formativo e di orientamento.

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro ed ha una durata massima non superiore a sei mesi (proroghe comprese) esclusi i soggetti disabili e svantaggiati di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 la cui durata massima viene fissata rispettivamente in ventiquattro e dodici mesi e gli studenti regolarmente iscritti presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado di cui all'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, per i quali la durata massima è fissata in tre mesi e devono svolgersi nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

Ai fini della durata massima del tirocinio, non sono compresi i periodi di sospensione per maternità obbligatoria e altre cause di forza maggiore.

Il tirocinio può essere interrotto dopo un'assenza di durata almeno pari a quella del tirocinio, o comunque dopo un periodo di sospensione di un mese, o di tre mesi per i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1 lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, motivato da malattia, infortunio o altro giustificato motivo.

I soggetti ospitanti non possono realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante, ad eccezione dei tirocini attivati con i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dei tirocini estivi per giovani studenti attivati ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro che, con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a procedure di mobilità o abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero che abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni.

Non possono essere attivati tirocini presso i datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi precedenti, abbiano subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo relativamente ai tirocini.

I tirocinanti non possono venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

Articolo 3 – Limiti numerici

Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, purché siano rispettati i seguenti limiti:

- a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque possono inserire contemporaneamente un tirocinante;
- b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove dipendenti possono inserire contemporaneamente fino a due tirocinanti;
- c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato uguale o superiore a venti possono inserire contemporaneamente tirocinanti in numero non eccedente il 10% di detto personale;

I limiti numerici di cui sopra non riguardano i tirocini attivati con i soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

I limiti numerici non riguardano inoltre i tirocini estivi per giovani studenti che si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

I limiti numerici si riferiscono all'unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.

I datori di lavoro che non hanno dipendenti a tempo indeterminato non possono attivare tirocini.

I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare contemporaneamente un tirocinante qualora accreditati come botteghe scuola, secondo la disciplina dettata dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 e sue disposizioni attuative. I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari. In attesa dell'entrata in vigore della regolamentazione delle botteghe

scuola i maestri artigiani possono ospitare un tirocinante ancorché privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Si considerano altresì dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità.

Articolo 4 – Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione del percorso seguito che potrà venir registrata nel libretto formativo qualora operante.

Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno l'ottanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

Articolo 5 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri e modalità di attuazione adottati con delibera della G.P. n. 1216 del 15 giugno 2012:

- redige il progetto formativo e di orientamento;
- individua un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente aziendale, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilascia al tirocinante al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa alle competenze acquisite, redatta d'intesa con il referente aziendale;
- segnala al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo;
- interrompe il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato;
- segnala ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Articolo 6 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri e modalità di attuazione adottati con delibera della G.P. n. 1216 del 15 giugno 2012:

- informa il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;

- designa un referente aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collabora alla redazione dell'attestazione relativa al percorso formativo svolto;
- informa periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- fornisce in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- comunica al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

Articolo 7 – Borsa di tirocinio (*Articolo da inserire qualora il soggetto ospitante o il soggetto promotore corrisponda al tirocinante una borsa di tirocinio*)

Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante *oppure* il soggetto promotore (indicare il soggetto) corrisponderà al tirocinante una borsa di tirocinio pari ad euro _____ settimanali.

Articolo 8 – Assicurazione e comunicazioni obbligatorie

Il soggetto promotore *oppure* il soggetto ospitante (indicare il soggetto):

- provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero;
- provvede ad effettuare le comunicazioni obbligatorie all'Agenzia del Lavoro previste dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, tramite il sistema informativo dedicato;
- trasmette al Servizio della Provincia autonoma di Trento competente in materia di lavoro, anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, copia della convenzione e del progetto formativo anche con modalità telematica (comunicazione esclusa per i tirocini promossi dalla Provincia);
- si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore *oppure* al soggetto ospitante;

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante ed il soggetto promotore.

Articolo 10 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19, all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Per il soggetto promotore

.....

Legale Rappresentante

(timbro e firma)

Data, _____

Per il soggetto ospitante

.....

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

Data, _____